

PDL n. 195

"Modifiche alla L.r. 11 marzo 2005, n. 12
"Legge per il governo del territorio -
Principi per la pianificazione delle
attrezzature per servizi religiosi""

Il pdl n. 195 introduce modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ed è finalizzato a fornire alle amministrazioni comunali principi omogenei per l'insediamento di attrezzature destinate a servizi religiosi e persegue gli obiettivi di introdurre meccanismi istituzionali che permettano alla popolazione del comune interessato di esprimersi e di assicurare un'adeguata qualità urbana alle aree da destinarsi alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.

In breve:

- i comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Decorso detto termine il piano potrà essere approvato solo in seguito all'approvazione del nuovo PGT, pertanto l'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il suddetto piano, senza il quale non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa.
- le aree devono essere specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi e il piano deve essere sottoposto alla VAS. Nel corso del procedimento per la sua predisposizione sono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre a quelli degli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, e fermo restando la facoltà per i comuni di indire referendum.

- il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi, e di cui viene dettagliata la procedura.
- il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro:
 - a) la presenza di strade di collegamento e se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
 - b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria e se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
 - c) distanze minime definite dalla Giunta regionale tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose.
 - d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
 - e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o con delle forze dell'ordine;
 - f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
 - g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

- Le previsioni si applicano agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato relativa intesa e altresì agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti:

- a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale ed un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;

- b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.

- ai fini dell'applicazione delle disposizioni gli enti delle confessioni religiose devono stipulare una convenzione con il comune e in tale convenzione si deve prevedere espressamente la possibilità di risoluzione o revoca, in caso di accertamento di attività non previste nella convenzione stessa.

- Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni, viene istituita una Consulta Regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti.

Le suddette disposizioni non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.